



ACAMGAS

ACAM Gas S.p.A. - Sede legale La Spezia Cap. Soc. € 68.090.000,00 Int. Vers. Reg. Imprese di La Spezia
Cod. Fisc. e Partita IVA 01194900112 - R.E.A. La Spezia 108485
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A. Società con unico socio

All. alla determinazione n. 17 del 19 FEB. 2016

Oggetto: Piano di sostituzione massiva dei contatori, delle classi G4 e G6, con misuratori telegestiti "smart meter" a tecnologia di trasmissione punto-punto, ex Del. AEEGSI n. 631/2013/R/Gas e s.m., nei Comuni di Castelnuovo Magra, Ortonovo, Fosdinovo e Ameglia.

2° STRALCIO - 1° LOTTO: lavori in appalto

Sostituzione di circa 6.000 contatori tradizionali esistenti.

Rev. n°	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato	Visto



ACAMGAS

SETTORE MISURA
EFFICIENZA ENERGETICA

Sede operativa:

19124 La Spezia (SP)
Via Crispi 132
Tel. 039.0187.538.1
www.acamgas.com

Tipo:

Schema di contratto.

Sottotipo :

Opera :

Parte d'Opera :

Specialistica :

File:

Elaborato: 7

Data: gennaio 2016

Redattore: Resp. Sett. Misura ed Eff. En. dott. geom. Riccardo GOZZANI

Il Responsabile Area Commerciale di Acam gas S.p.A.: dott. Salvatore MILARDO

Il Direttore Operativo di Acam gas S.p.A.: Ing. Vittorio PETRONE

Ai termini delle leggi vigenti sui diritti d'autore ACAM gas S.p.A. si riserva la proprietà del presente disegno. Pertanto questo disegno viene consegnato all'espressa condizione che non venga (senza consenso scritto di ACAM gas S.p.A.) né riprodotto, né ceduto a terzi, né diversamente applicato, se non per il dichiarato presente lavoro.

This drawing is only conditionally issued, and neither receipt or possession thereof confers or transfer any right in, or licence to use, the subject matter of the drawing or any design or technical information shown therein, nor any right to reproduce this drawing or any part thereof except for manufacture under written licence from ACAM gas S.p.A., no right to reproduce this drawing is granted unless by written permission from ACAM gas S.p.A..

ACAM Gas S.p.A.

Provincia della Spezia

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Per l'esecuzione dei lavori di **sostituzione di circa 6.000 contatori tradizionali esistenti, classe G2,5, G4 e G6, con misuratori elettronici telegestiti "smart meter", al fine di ottemperare alle disposizioni impartite dall'AEEGSI con la Delibera 631/2013/R/GAS e s.m.**

CUP

CIG

L'anno duemilasedici, il giorno del mese di, in La Spezia, negli uffici di, con la presente scrittura privata, fra:

a), nato a, il, che interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di ACAM Gas SpA (di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Stazione Appaltante»), codice fiscale e partita IVA 01194900112, che rappresenta nella sua qualità di

b)....., nato a, il, residente in, via/piazza....., in qualità di dell'impresa, con sede in, via/piazza....., codice fiscale..... e partita IVA..... che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola;

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)

capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo..... costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1. impresa con sede in, via; codice fiscale e partita IVA

2. impresa con sede in, via; codice fiscale e partita IVA

3. impresa
con sede in, via,;
codice fiscale e partita IVA

4. impresa
con sede in, via,;
codice fiscale e partita IVA

nonché
l'impresa con sede
in, via,; codice fiscale
..... e partita IVA

cooptata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 5, del regolamento approvato con
D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«Appaltatore»;

PREMESSO

- che con Determinazione n..... del, del Presidente e Amministratore Delegato di ACAM Gas SpA, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **sostituzione di circa 6.000 contatori tradizionali esistenti, classe G2,5, G4 e G6, con misuratori elettronici telegestiti “smart meter”, al fine di ottemperare alle disposizioni impartite dall’AEEGSI con la Delibera 631/2013/R/GAS e s.m.;**
- che con Determinazione n..... del, del Presidente e Amministratore Delegato di ACAM Gas SpA, è stata approvata l’indizione di procedura negoziata per l’aggiudicazione dell’appalto relativo ai lavori di **sostituzione di circa 6.000 contatori tradizionali esistenti, classe G2,5, G4 e G6, con misuratori elettronici telegestiti “smart meter”, al fine di ottemperare alle disposizioni impartite dall’AEEGSI con la Delibera 631/2013/R/GAS e s.m.**, per un importo complessivo di **€ 164.394,29** (centosessantaquattromilatrecentonovantaquattro/29), di cui:
 - a) importo per lavori (soggetto a ribasso) al netto degli oneri di sicurezza:
€ 163.900,00(centosessantatremilanovecento/00), oltre iva;
 - b) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso):
€ 494,29(quattrocentonovantaquattro/29), oltre iva.
- che in seguito all’espletamento della procedura aperta/ristretta/negoziata, la gara è stata

provvisoriamente aggiudicata all'Appaltatore, come da Verbale di gara del per un importo complessivo di €(...../00) di cui:

a) importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza:

€(...../00), oltre iva:

b) oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso):

€ **494,29**(quattrocentonovantaquattro/29), oltre iva;

- che con Determinazione n..... del..... del Presidente e Amministratore Delegato di ACAM Gas SpA, è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria, rendendola pertanto definitiva;
- che, a seguito della verifica del possesso dei requisiti da parte dell'Appaltatore, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in data
- che l'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, c. 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., è stata inviata in datae, pertanto, sono trascorsi oltre trentacinque giorni da tale data;
- che l'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, c. 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., è stata inviata in data
- che ai sensi dell'articolo 106, c. 3, D.P.R. n. 207/2010, il Responsabile del procedimento e l'Appaltatore, in data, hanno sottoscritto il Verbale del permanere delle condizioni di esecutività del contratto di cui al medesimo art. 106, c. 1, lett. a), b) e c);
- che l'Appaltatore ha presentato le dichiarazioni previste dagli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/1991 e s.m., che si allegano, con l'indicazione della propria composizione societaria, dell'eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" nonché dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto (art. 1); e con riferimento altresì all'eventuale detenzione da parte di soggetti terzi di partecipazioni in via fiduciaria (art. 4);
- che, ai fini di cui all'art. 1 del D.L. n. 629/1982 – L. n. 726/1982, l'Appaltatore ha presentato il/i modello/i GAP compilato/i;
- che l'Appaltatore ha presentato il/i certificato/i della/e C.C.I.A.A. di....., di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data del presente contratto, che si allega, ed è/sono pervenuta/e la/e Comunicazione/e /Informazione/i antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m., da parte della Prefettura di, con nota/e prot. n. del

- della Prefettura di, con nota prot. n.del
- e, pertanto, nulla-osta alla stipula del presente contratto ai sensi della vigente legislazione antimafia;
- che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, è/sono stato/i acquisito/i il/i D.U.R.C. dell'Appaltatore;
 - che, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999 e s.m., è/sono stata/e acquisita/e la/e attestazione/i della regolarità dell'Appaltatore rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

TUTTO CIO' PREMESSO

e costituente parte integrante del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro realizzazione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad €(...../00), oltre iva, di cui:
 - a) importo per lavori al netto degli oneri di sicurezza:
€(...../00), oltre iva:
 - b) oneri interferenziali per l'attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso):
€ **494,29**(quattrocentonovantaquattro/24), oltre iva.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 53, c. 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., per cui l'importo contrattuale finale deriverà dall'applicazione dei prezzi unitari alle relative quantità di prestazioni eseguite effettivamente, con il limite massimo ed inderogabile di € **163.900,00**(centosessantatremilanovecento/00). Le quantità preventivate per la quantificazione economica del contratto potranno quindi subire le variazioni legate

all'effettiva attività svolta.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal bando di gara, dal disciplinare di gara e relativi allegati, dal capitolato speciale d'appalto integrante il progetto esecutivo, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare senza riserva alcuna e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo di progetto.
3. L'Appaltatore dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze, generali e particolari, che possono influire sulla sua esecuzione; di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nel presente contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto, nella documentazione progettuale; di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri connessi, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove debbono eseguirsi i lavori; di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006; di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi nonché di avvalersi, per l'esecuzione delle opere di saldatura relative alle condotte previste nell'appalto, di personale qualificato in possesso di idonea

certificazione rilasciata da Istituti di Certificazione autorizzati.

4. La Stazione Appaltante potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, a seguito di sopraggiunti impedimenti tecnico-amministrativi, anche a fronte di pronunce giurisdizionali, di dichiarare risolto il contratto medesimo senza che l'impresa possa pretendere indennizzi, rimborsi e/o risarcimenti di alcun genere.
5. In attuazione dell'art. 166, c. 1, del D.P.R. 207/2010, è stabilito che l'indennizzo per i danni cagionati da forza maggiore è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, ridotti del 10%, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. Resta ferma l'applicazione della disciplina di cui all'art. 166 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio in comune di La Spezia, all'indirizzo di Via A. Picco, 22, presso la sede della Stazione Appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.
3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **208 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, con l'avvertenza

che i lavori di sostituzione dei contatori dovranno essere ultimati entro il termine di **173 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, mentre nei restanti **35 giorni naturali e consecutivi** dovranno essere ultimati i lavori di stoccaggio e smaltimento dei contatori sostituiti; il tutto come meglio rappresentato nel “Cronoprogramma esecutivo dell’intervento”.

Il tempo utile previsto è stato determinato tenendo conto dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale favorevole; per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste.

Per termine di ultimazione dei lavori si dovrà considerare la data in cui le opere oggetto dei lavori risulteranno completate in ogni loro parte ed atte ad entrare in esercizio.

Indipendentemente dalla data del verbale di consegna dei lavori, che non potrà avvenire (per eventuali esigenze della Stazione Appaltante), oltre il giorno 30 luglio 2016, la fase dei lavori inerente la sostituzione dei contatori dovrà essere ultimata entro il termine perentorio del giorno 21 dicembre 2016, per cui la calendarizzazione di cui sopra potrà essere ridotta per quanto riguarda tale attività, con impegno di maggiori risorse, e/o aumento della produzione giornaliera/uomo, e/o lavoro il sabato, evenienze per le quali sin da ora l’Appaltatore si rende disponibile.

Articolo 6. Penali

1. La Stazione Appaltante sarà in diritto di applicare le penalità e le sanzioni deducendole anche dall’importo del primo certificato di pagamento emesso successivamente alla data della rilevazione della sanzione o della penalità, ovvero escutendo in tutto o in parte la garanzia.

La misura delle penalità e delle sanzioni verrà quantificata nei termini di seguito riportati e con le modalità di cui all’art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto.

Penalità per ritardo nell’inizio lavori: in caso di inadempienza all’obbligo di iniziare i lavori entro 7 giorni dalla data di consegna, sarà applicata una penalità **di Euro 200,00 (duecento/00)**.

Il ritardo nell’inizio dei lavori superiore ai 25 giorni solari sarà motivo, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, della risoluzione in danno del contratto.

Penalità per immotivata sospensione dei lavori: in caso di immotivata sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore, sarà applicata una penalità di **Euro 200,00 (duecento/00)** per ogni giorno solare di sospensione.

La sospensione dei lavori per un periodo maggiore di 25 giorni sarà motivo, ad insindacabile

giudizio della Stazione Appaltante, di risoluzione in danno del contratto.

Penalità per ritardo nell'ultimazione dei lavori: la penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori sul tempo previsto, salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, viene fissata secondo la seguente formula: $P = R \times 0,1\% \times T$, dove P è l'importo della penale, R sono i giorni di ritardo, 0,1 % la misura della penale giornaliera, T l'ammontare netto contrattuale dei lavori.

Per ultimazione dei lavori si intende l'avvenuta completa esecuzione di tutti i lavori previsti in contratto, oltre che la funzionalità completa delle opere, e non la semplice ultimazione funzionale delle opere dedotte in contratto.

Penalità per inadempimento dell'Appaltatore riguardo all'obbligo di presenza in cantiere del Rappresentante dell'Appaltatore: in caso di riscontro dell'assenza in cantiere del Rappresentante dell'Appaltatore come definito all'art. 4 del D.M. LL.PP. 145/2000, sarà applicata una penalità di **Euro 200,00 (duecento/00)**.

Penalità per inadempimento dell'Appaltatore riguardo agli obblighi di disciplina e buon ordine dei cantieri: in caso di riscontro che il cantiere viene condotto non conformemente alle previsioni di capitolato e di buona regola in generale, sarà applicata una penalità di **Euro 200,00 (duecento/00)**.

Penalità per inadempimento dell'Appaltatore riguardo all'obbligo di possesso costante di mezzi, attrezzature, strumenti, materiali, manufatti: in caso di riscontro della mancanza in cantiere di mezzi, attrezzature, strumenti, materiali, manufatti previsti nel "Check di verifica disponibilità mezzi ed attrezzature dell'Appaltatore", nel Programma Lavori o negli elaborati progettuali, nonché della mancanza di quant'altro possa compromettere la buona esecuzione dei lavori, sarà applicata una penalità di **Euro 50,00 (cinquanta/00)**.

Penalità per inadempienze dell'Appaltatore nella conduzione dei lavori: in caso di riscontro di inadempienza dell'Appaltatore riguardo la conduzione del cantiere, saranno applicate le seguenti penali:

- per ogni inosservanza rilevata fino a 5 : **Euro 50,00 (cinquanta/00)** cad;
- per ogni inosservanza rilevata oltre le 5 : **Euro 100,00 (cento/00)** cad.

Penalità per mancata consegna della documentazione di cui all'art. 39 del Capitolato Speciale di Appalto – Prima parte – Condizioni Generali: in caso di riscontro di inadempienza dell'Appaltatore riguardo alla consegna della documentazione di cui all'art. 39 sarà applicata una penale di **Euro 500,00 (cinquecento/00)** per ogni mese o frazione di mese

di ritardo.

Penalità per non conformità degli apprestamenti relativi alla sicurezza : qualora l'Appaltatore non provveda ad ottemperare compiutamente alle regole di buona tecnica ed in particolare a quanto indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Direttore dei Lavori su proposta del Coordinatore in fase di esecuzione, applicherà le seguenti sanzioni

- per ogni inosservanza rilevata fino a 5 : **Euro 50,00 (cinquanta/00)**;
- per ogni inosservanza rilevata oltre le prime 5: **Euro 100,00/cad. (cento/00)**.

Penalità per ritardata predisposizione della documentazione di cui all'art. 44 del Capitolato Speciale di Appalto – Prima parte – Condizioni Generali: in caso di riscontro di inadempienza dell'Appaltatore riguardo alla consegna della documentazione di cui all'art. 44 sarà applicata una penale di **Euro 500,00 (cinquecento/00)** per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Oltrepassati tre mesi di ritardo, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto in danno all'Appaltatore, o, alternativamente di far eseguire a terzi la predisposizione della documentazione, addebitando i relativi costi sostenuti dall'Appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori. Proroghe.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, c. 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. 163/2006 e s.m..
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Per le sospensioni e le riprese dei lavori, nonché per le proroghe, si fa comunque riferimento a quanto disposto agli artt. 158, 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 8. Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale e del disciplinare di gara.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) opere provvisionali necessarie, che in ogni caso dovranno essere adeguate al tipo di impianto ed eventuali requisiti assicurativi;
 - i) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio e quant'altro necessario per la sicurezza del cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
 - j) la rimozione, al termine dei lavori, delle apparecchiature e la conseguente liberazione del cantiere;
 - k) lo smaltimento dei rifiuti prodotti o trasportati sul sito durante i lavori.
3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 9. Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata come da art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, c. 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., limitatamente alla durata dei lavori contrattuale ed alla maggiore durata, purché questa derivi da cause non imputabili all'Appaltatore.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 161, 162 del D.P.R. n. 207/2010.
3. In relazione alla previsione di cui all'art. 161, c. 16, del D.P.R. n. 207/2010, si specifica che i lavori rientrano tutti in un'unica categoria omogenea.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. I pagamenti avverranno secondo gli importi e le modalità di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui all'art. 143 del D.P.R. n. 207/2010,

si applica l'art. 144 del D.P.R. n. 207/2010, con l'avvertenza che, in applicazione della previsione di cui all'art. 144, c. 4, 2° periodo, del D.P.R. n. 207/2010, il saggio degli interessi di mora applicato, corrispondente a quello fissato di anno in anno con D.M. Infrastrutture e Trasporti di concerto con M. Economia e Finanze, è stabilito essere comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, c. 2, Cod. Civ.

Articolo 14. Verifiche in corso d'opera e collaudo

1. La Stazione Appaltante può sempre richiedere all'Appaltatore l'effettuazione di verifiche in corso d'opera per accertare la regolare esecuzione dei lavori secondo il presente contratto, i documenti progettuali, le norme e le leggi vigenti.
2. La comunicazione del completamento dei lavori da parte dell'Appaltatore dovrà intendersi come comunicazione del completamento delle opere nella loro interezza e dell'idoneità delle opere ad entrare in funzione. Per ultimazione dei lavori si intende l'avvenuta completa esecuzione di tutti i lavori previsti in contratto, oltre che la funzionalità completa delle opere, e non la semplice ultimazione funzionale delle opere dedotte in contratto.
3. L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione (mezzi, attrezzature, personale o altro) tutto quanto ritenuto necessario dal direttore dei lavori e dall'eventuale collaudatore per l'effettuazione di tutte le verifiche di cui al comma 1, nonché per le prove di funzionamento. Tali oneri saranno a carico dell'Appaltatore stesso.
4. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.

Articolo 15. Garanzie per i vizi

1. L'Appaltatore espressamente riconosce di essere soggetto alle responsabilità previste dagli artt.1667, 1668 e 1669 del Cod.Civ., nonché alle garanzie stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 16. Garanzia di corretto funzionamento e servizio di gratuita manutenzione

1. L'Appaltatore garantisce tutti i materiali eventualmente forniti nei limiti delle garanzie specificatamente rilasciate dai relativi fornitori, obbligandosi in tal senso affinché la Stazione Appaltante benefici direttamente di tali garanzie sui Materiali, nonché nei maggiori limiti previsti in Capitolato Speciale d'Appalto o nell'offerta formulata dall'Appaltatore in sede di gara.

2. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore dovrà prontamente correggere e rettificare a propria cura e spese, riparando o sostituendo i componenti o ponendo in essere ogni altra opportuna misura in conformità con le norme tecniche e le leggi applicabili di settore, tali eventuali vizi o difformità.
3. Per ogni eventuale aggiunta, riparazione o sostituzione di qualsivoglia parte delle opere, la garanzia su tali interventi sarà per un periodo massimo pari ad anni 2 (due) a partire dalla data di tale aggiunta, riparazione o sostituzione, senza pregiudizio alla maggior durata delle garanzie del relativo produttore con riferimento ai materiali.
4. In particolare, durante il periodo di garanzia l'Appaltatore dovrà assicurare l'eliminazione di ogni irregolarità o guasto con riparazione o sostituzione, se necessario, di qualsiasi componente.

Articolo 17. Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del decreto legislativo 81/2008;
 - l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - m) negli altri casi eventualmente previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 18. Foro competente

1. La definizione delle controversie è attribuita all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro della Spezia con competenza territoriale convenuta come esclusiva. E' esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 4, c. 3, del D.P.R. n. 207/2010.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., ed all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
6. La Stazione Appaltante ha acquisito il DURC relativo all'impresa/e ai fini della stipula del contratto.

Articolo 20. Salute, sicurezza e ambiente

20.1 Generalità

Ai sensi dell'art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs 81 del 09.04.2008, le PARTI danno atto di essersi reciprocamente informate ai fini della cooperazione e coordinamento delle misure di prevenzione e protezione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi del servizio/lavoro.

In considerazione di quanto sopra, le PARTI hanno identificato le interferenze e definito le misure di sicurezza al fine della loro eliminazione e/o riduzione al minimo.

La cooperazione e il coordinamento nonché gli interventi predisposti dalle PARTI risulteranno anche da apposito Verbale di Riunione di Coordinamento sottoscritto dalle stesse, che ne assumeranno "pro quota" la responsabilità in merito all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla legislazione vigente.

E' fatto obbligo all'APPALTATORE di attenersi alle disposizioni e prescrizioni indicate nella documentazione di sicurezza predisposta dal COMMITTENTE, che sarà parte integrante del presente CONTRATTO.

L'inosservanza da parte dell'APPALTATORE delle prescrizioni contenute in suddetta documentazione, delle procedure e regolamenti adottati dal COMMITTENTE nonché, in generale, delle prescrizioni di legge a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale e/o radioprotezione costituirà grave inadempienza.

Pertanto il COMMITTENTE si riserva la facoltà di:

- risolvere il CONTRATTO ai sensi dell'articolo "Risoluzione del Contratto", ferme restando a carico dell'APPALTATORE tutte le responsabilità a lui derivanti per qualsiasi danno, incidente o infortunio che dovesse verificarsi durante l'esecuzione dei LAVORI o in conseguenza degli stessi;
- sospendere i LAVORI a danno dell'APPALTATORE addebitandogli tutte le maggiori spese conseguenti e/o derivanti.

L'APPALTATORE si impegna ad adempiere alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel Piano Operativo di Sicurezza e comunque a tutte quelle prescrizioni contenute nei piani e/o alle disposizioni che gli verranno trasmessi e/o impartite dal COMMITTENTE, ovvero dal RESPONSABILE DEI LAVORI e/o dal COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008.

In ogni caso, prima dell'inizio delle attività il COMMITTENTE e l'APPALTATORE, ove

necessario, integreranno la documentazione concernente la sicurezza, con ulteriore documentazione tecnica, che ne costituirà parte integrante, contenente le misure da adottare per eliminare le interferenze residue, non inizialmente prevedibili.

*20.2 Osservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV del D.LGS 81/2008 del 09.04.2008
(Cantieri temporanei e mobili)*

I LAVORI da eseguire comportano l'applicazione della normativa sui Cantieri Temporanei o Mobili di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 del 09.04.2008.

Rientrano nelle competenze dell'APPALTATORE:

- fornire adeguata e tempestiva assistenza al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, e coordinarsi con gli stessi per gli aspetti della sicurezza;
- fornire tutti gli elementi necessari, ad integrazione delle documentazioni (regolamento generale di sicurezza, rischi dell'ambiente di lavoro, etc.) già esistenti e disponibili presso il COMMITTENTE e, per la parte emersa nelle fasi del CONTRATTO, per la compilazione del Fascicolo Tecnico; tali elementi, forniti dall'APPALTATORE, dovranno essere adeguatamente aggiornati dallo stesso in funzione dell'evoluzione dei LAVORI e delle eventuali modifiche intervenute fino all'ultima evoluzione dei LAVORI;
- prima dell'inizio dei LAVORI l'APPALTATORE dovrà far pervenire al COMMITTENTE il proprio Piano Operativo di Sicurezza aggiornato e redatto in conformità a quanto previsto nell'allegato XV del suddetto D.Lgs. 81/2008;
- far pervenire al COMMITTENTE le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento del COMMITTENTE stesso, come previsto al comma 5 dell'art. 100 del D.lgs 81/2008;
- segnalare al COMMITTENTE ogni elemento utile, emerso durante la fase dei LAVORI, che possa essere oggetto di completamento e arricchimento del Fascicolo Tecnico.
- mantenere il proprio Piano Operativo di Sicurezza a disposizione delle Autorità preposte alle verifiche ispettive di controllo cantieri.

L'APPALTATORE si impegna ad adempiere alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel Piano Operativo di Sicurezza e comunque a tutte quelle prescrizioni contenute nei piani e/o alle disposizioni che gli verranno trasmessi e/o impartite dal COMMITTENTE, ovvero dal RESPONSABILE DEI LAVORI e/o dal COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008.

20.2.1. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante:

- a) le [eventuali] proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008 del quale assume ogni onere e obbligo;
- b) il proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

20.2.2. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

20.2.3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 2, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

20.2.4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

20.3 AMBIENTE

L'APPALTATORE è tenuto a rispettare tutte le vigenti norme ambientali applicabili e deve organizzare e gestire le proprie attività adottando tutte le misure ed accorgimenti atti a minimizzare l'impatto sull'ambiente.

Se durante lo svolgimento delle attività si verificassero anomalie tali da provocare un impatto sull'ambiente, l'APPALTATORE deve mettere in atto tutte le opportune misure di intervento e darne comunicazione al COMMITTENTE.

Il COMMITTENTE si riserva di verificare la compatibilità dell'operato dell'APPALTATORE con il proprio Sistema di Gestione Ambientale e di richiedere eventuali azioni correttive da intraprendere, ferma restando la responsabilità dell'APPALTATORE circa il rispetto di tutte le vigenti prescrizioni di legge.

In caso di mancato rispetto di quanto sopra, il COMMITTENTE si riserva la facoltà di sospendere tutte le attività nonché di risoluzione del CONTRATTO e il diritto al ristoro di tutti gli eventuali danni subiti.

Prima dell'inizio delle attività, il COMMITTENTE rende edotto l'APPALTATORE della propria organizzazione interna per la tutela dell'ambiente.

L'APPALTATORE, in base alle informazioni ricevute, provvede a sua volta a rendere edotti i

propri lavoratori e i subappaltatori/subcontraenti.

20.4 GESTIONE RIFIUTI

L'Appaltatore è responsabile della gestione di tutti i rifiuti (speciali, pericolosi e non), da esso prodotti durante l'attività oggetto del Contratto, nel rispetto della vigente legislazione (a titolo esemplificativo, decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni).

In particolare l'Appaltatore si impegna a:

- effettuare la caratterizzazione e la classificazione dei rifiuti da esso prodotti;
- conferire i suddetti rifiuti a trasportatori e smaltitori e/o recuperatori autorizzati entro il termine della propria attività;
- sostenere gli oneri derivanti dalla corretta gestione e smaltimento dei rifiuti;
- inviare a recupero/smaltimento tutti i rifiuti prodotti contestualmente allo svolgimento delle attività al fine di evitarne il deposito in aree di proprietà del Committente;
- nel caso fosse necessario depositare temporaneamente i rifiuti in aree di proprietà del Committente, effettuare il deposito unicamente in aree chiaramente identificate e messe a disposizione dal Committente nel pieno rispetto della vigente legislazione, con particolare attenzione ai limiti temporali e quantitativi del deposito;
- compilare in conto proprio in qualità di produttore dei rifiuti il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione del rifiuto;
- al termine delle attività l'Appaltatore dovrà inviare una copia della quarta copia del formulario attestante la correttezza dell'avvenuto conferimento dei rifiuti da esso prodotti;
- effettuare la comunicazione annuale MUD, relativa ai rifiuti da esso prodotti.

Tutta la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti deve essere conservata in cantiere o presso la sede legale o operativa dell'Appaltatore.

Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà consegnare al Committente copia delle quarte copie dei formulari di identificazione dei rifiuti attestanti la correttezza dell'avvenuto smaltimento degli stessi e, ove richiesto dalla legge, copia del certificato di avvenuto smaltimento.

Il Committente si riserva la facoltà di controllare che i rifiuti prodotti dall'Appaltatore siano gestiti nel rispetto della normativa vigente, verificando a campione i formulari dell'Appaltatore stesso e il registro di carico e scarico, ove previsto, in cantiere.

Il decreto 17 dicembre 2009 e s.m. ha introdotto nell'ordinamento italiano il SISTRI "Sistema di tracciabilità dei rifiuti" ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

L'Appaltatore valuta sotto la sua esclusiva responsabilità l'assoggettamento delle proprie attività

al sistema SISTRI. Nel caso in cui tale normativa sia applicabile, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione dei relativi adempimenti (quali, ad esempio, l'iscrizione al sistema, il pagamento del contributo di cui all'allegato II del decreto e la richiesta del dispositivo USB necessario per la gestione dei rifiuti prodotti e inviati a recupero/smaltimento).

In particolare, si ricorda che in caso di cantieri di durata superiore ai sei mesi è necessaria l'iscrizione del cantiere come unità locale SISTRI; in caso di cantieri di durata inferiore ai 6 mesi si fa riferimento a quanto riportato all'art. 6, comma 6 del DM 17/12/2009 e s.m.i..

L'Appaltatore, in qualità di produttore dei rifiuti deve compilare, in nome proprio, il registro cronologico e l'area movimentazione del SISTRI per i rifiuti da esso prodotti durante l'attività oggetto del contratto.

Se alla data di stipula del Contratto, il sistema SISTRI non fosse ancora operativo, l'Appaltatore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti da tale normativa dal momento in cui essa entrerà in piena operatività.

A partire dall'operatività del SISTRI, l'attestazione comprovante la correttezza dell'avvenuto smaltimento sarà effettuata non più con la copia della IV copia del formulario, ma con la copia della e-mail inviata dal SISTRI al produttore di avvenuto smaltimento/recupero e/o con duplicato della scheda area movimentazione stampata dal destinatario.

Pertanto, l'Appaltatore dovrà fornire al Committente copia di tale e-mail e/o scheda attestante la correttezza dell'avvenuto smaltimento/recupero dei rifiuti da esso prodotti durante l'attività oggetto del Contratto.

Articolo 21. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi già del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, ed ora del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m., si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, in base alla/e Comunicazione/i Informazione/i della/e Prefettura/e di, pervenuta/e con nota/e prot. n. del e prot. n.del
2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..

4. L'Appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m..
5. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3, c. 8, della L. 136/2010 e s.m., si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia della Spezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. L'Appaltatore, ai sensi e dell'art. 3, c. 1 e c. 7, della L. 136/2010 e s.m., dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato al contratto:

CONTO CORRENTE n. _____

intestato a _____

(ABI _____ - CAB _____);

IBAN _____ BIC _____

e che le persone delegate ad operare sul sopra indicato conto corrente sono:

▪ nome _____ cognome _____, codice fiscale, _____, luogo e data di nascita _____;

indicazione di ruolo e poteri: _____;

▪ nome _____ cognome _____, codice fiscale, _____, luogo e data di nascita _____;

indicazione di ruolo e poteri: _____;

▪ nome _____ cognome _____, codice fiscale, _____, luogo e data di nascita _____;

indicazione di ruolo e poteri: _____;

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

7. Ai sensi dell'art. 3, c. 9-bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
8. L'Appaltatore è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni

modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

L'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare, nel corso dell'esecuzione dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 2, c. 1, del D.P.C.M. n. 187/1991 e s.m., le variazioni verificatesi nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due percento) rispetto a quanto comunicato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell'art. 1 del predetto D.P.C.M..

Articolo 22. Antiriciclaggio

Il Committente dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, condividendone il generale obbligo di "collaborazione attiva" (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In accordo con quanto previsto all'art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l'occultamento o la dissimulazione ovvero l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231.

L'Appaltatore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall'art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero di non essere coinvolto in procedimenti in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Le Parti convengono che l'inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore costituisce inadempimento al presente Contratto.

Conseguentemente al Committente è riservata la facoltà di sospendere/risolvere anticipatamente il Contratto nel caso in cui ricorra una delle condizioni di seguito descritte:

- sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico dell'Appaltatore relativamente ad una delle ipotesi

delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.

L'esercizio di dette facoltà comporterà a favore del Committente il diritto di addebitare all'Appaltatore tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del Contratto.

Articolo 23. Responsabilità amministrativa e anticorruzione

1. Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna ad astenersi (direttamente o indirettamente), e a far sì che i propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti si astengano: (i) dall'offrire, promettere, elargire, pagare denaro, provvigioni, emolumenti e altre utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale) a un Pubblico Ufficiale o a un qualunque soggetto privato, o (ii) dall'autorizzare chiunque a compiere le condotte di cui sub (i).
2. L'Appaltatore dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le Leggi Anticorruzione, il Codice Etico, il "Modello 231" del Committente e la "Procedura Anticorruzione" di SNAM (consultabile e stampabile sul sito internet www.snam.it). L'Appaltatore dichiara inoltre di avere adottato ed efficacemente attuato, e si impegna a mantenere efficacemente in atto per la durata del Contratto, misure idonee a prevenire la commissione, anche tentata, da parte di propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti, di comportamenti in violazione delle Leggi Anticorruzione.
3. L'Appaltatore, nell'ambito dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, si impegna ad astenersi, e a far sì che i propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti si astengano, senza previa comunicazione al Committente e preventivo consenso scritto di essa:
 - a. dall'avere contatti e/o dall'organizzare/prendere parte a incontri con Pubblici Ufficiali;
 - b. dall'affidare a subappaltatori e/o subfornitori lo svolgimento di attività oggetto del presente Contratto, restando fin d'ora inteso che, in caso di autorizzazione del Committente a tale affidamento, l'Appaltatore dovrà far sottoscrivere ai menzionati soggetti tutti gli impegni previsti dalla presente clausola e, in difetto, sarà responsabile di qualsiasi condotta di tali soggetti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola.
4. Sempre con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna altresì ad astenersi da:

- a. dare o promettere denaro, provvigioni, emolumenti e altre utilità ad amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori del Committente e/o Controllate, ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche non patrimoniale, oltre i limiti di quanto ammesso dal Codice Etico del Committente e dalla “Procedura Anticorruzione” di SNAM;
 - b. concludere accordi direttamente con Personale del Gruppo SNAM o suoi Familiari o società ad essi riconducibili.
5. L’Appaltatore si impegna a comunicare senza indugio al Committente:
- a. qualsiasi richiesta o tentata richiesta di denaro, provvigioni, emolumenti o altre utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggio o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale) ricevuta da Pubblici Ufficiali, da un qualunque soggetto privato o da Personale del Committente, o da loro Familiari, o da società ad essi riconducibili, in relazione (implicita o esplicita) alle attività oggetto del presente Contratto;
 - b. qualsiasi regalo, intrattenimento, viaggio o altro tipo di beneficio, anche non patrimoniale a favore di amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori del Committente e/o Controllate o loro Familiari;
 - c. qualsiasi intermediario/consulente commerciale utilizzato dall’Appaltatore allo scopo di intrattenere i rapporti con il Committente e/o di agevolare la conclusione di affari con il Committente;
 - d. qualsiasi promessa/offerta/dazione (o relativo tentativo) di denaro, provvigioni, emolumenti o altre utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggio o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale) che l’Appaltatore (o suoi amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori o Familiari) abbia ricevuto da amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori del Committente e/o Controllate o da loro Familiari in relazione (implicita o esplicita) alle attività oggetto del presente Contratto e da questo non prevista.
6. Nel caso in cui Il Committente abbia un ragionevole sospetto di una violazione della presente clausola, l’Appaltatore dovrà permettere al Committente, o al Revisore da questa individuato a tal fine, di effettuare verifiche (anche documentali e contabili) del corretto adempimento della presente clausola.
7. Le Parti concordano che l’inosservanza, anche parziale, degli impegni previsti dalla presente clausola costituisce grave inadempimento al presente Contratto che ne legittima la risoluzione

immediata (quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.). Ferma restando tale facoltà di risoluzione, al Committente è riservato anche il diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto o di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, in presenza di notizie, anche di stampa, circa circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inosservanza della presente clausola.

L'esercizio dei diritti sopraindicati, avverrà a danno dell'Appaltatore e all'Appaltatore saranno addebitati tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti, fatto comunque salvo il diritto del Committente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, derivanti dalla violazione o inosservanza di cui sopra. Inoltre l'Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi evento o conseguenza pregiudizievole o danno di qualsiasi natura causato a terzi dalla inosservanza della presente clausola, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne Il Committente a fronte di qualsivoglia azione di terzi derivante da tale inosservanza.

Articolo 24. Cessione del contratto e Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Non è ammesso il subappalto.

Articolo 25. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 163/2006 e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, ha prestato apposita garanzia fideiussoria "a prima richiesta", con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1945 Cod. Civ. ed operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante, conforme allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, mediantenumero..... in data
rilasciata dalla società/dall'istituto
..... agenzia/filiale di
..... per l'importo di euro pari alper cento
dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 26. Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 129, c. 1, del D.Lgs. 163/2006, e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione, con decorrenza dalla data della consegna dei lavori e cessazione alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza (CAR) a prima richiesta", con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1945 Cod. Civ. ed operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante, conforme allo schema 2.3 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, numero in data, rilasciata dalla società/dall'istitutoagenzia/filiale di....., come segue:
- a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____(euro... ..), pari al valore complessivo dei lavori oggetto del contratto;
- b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro _____(euro), pari a quello previsto dall'art. 125, c. 2, del D.P.R. n. 207/2010.
3. L'Appaltatore ha prodotto la polizza assicurativa R.C.O. numero..... in data rilasciata dalla società/dall'istitutoagenzia/filiale di

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
- Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145

(limitatamente agli articoli ancora in vigore dopo le abrogazioni ad opera del D.P.R. n. 207/2010), per quanto non previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;

- Elenco descrittivo delle voci relative alla Lista delle lavorazioni previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori;
- Lista delle lavorazioni previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori compilata con i prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di gara;
- Elenco prezzi unitari integrato dai prezzi già offerti dall'Appaltatore nella "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori", e soggetti al ribasso di gara di cui all'offerta dell'Appaltatore;
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.;
- Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 131, c. 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m., redatto dall'Appaltatore;
- Cronoprogramma dei lavori;
- elaborati di progetto elencati all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 28. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 163/2006 e s.m., il D.P.R. 207/2010 e s.m. ed il Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto (e per gli articoli ancora in vigore dopo le abrogazioni ad opera del DPR n. 207/2010).

Come stabilito all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, tutte le norme sopra richiamate non si applicano nelle parti che stabiliscono oneri ed obblighi per la Stazione Appaltante.

Articolo 29. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di assunzione di definitività del collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione – in caso d'uso – sarà in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Articolo 30. Riservatezza

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dall'Appaltatore sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione del presente contratto, salve le vigenti norme in tema di diritto di accesso; il titolare del trattamento dei dati in questione è ACAM Gas S.p.A.
2. L'Appaltatore si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza su quanto concerne progetti, disegni, fotografie, documenti di ogni genere e notizie riguardanti le opere appaltate, ad astenersi dal pubblicare articoli o memorie su quanto sia inerente alle opere stesse o sia venuto a conoscenza per causa dei lavori e dal far visitare il cantiere da terzi, salvo esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante, da richiedere di volta in volta.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della Stazione Appaltante

L'Appaltatore

L' Appaltatore dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 3 – 4.2 – 6 – 16 - 17 - 18.

L' Appaltatore altresì di approvare specificatamente la clausola di cui all'art. 3.4, di seguito riprodotta:

<<4. La Stazione Appaltante potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, a seguito di sopraggiunti impedimenti tecnico-amministrativi, anche a fronte di pronunce giurisdizionali, di dichiarare risolto il contratto medesimo senza che l'impresa possa pretendere indennizzi, rimborsi e/o risarcimenti di alcun genere.>>

L'Appaltatore